



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2022-2023

Comunicato Ufficiale N. 149 del 25/11/2022

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 10 novembre 2022, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: GIAMPAOLO PINTO, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

7) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. P.C.SAN GIORGIO 2008, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE PASSALACQUA CARMINE FINO AL 18/11/2022 E SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE FERDINANDI ROBERTO PER 2 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N.15 LND DEL 3/11/2022
(Gara: P.C.SAN GIORGIO 2008 – CECCANO CALCIO 1920 del 29/10/2022 – Campionato Juniores Under 19 Provinciale Frosinone)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 129 dell'11/11/2022

Visto il reclamo in epigrafe dell'8.11.2022;
esaminati gli atti ufficiali;

si evince che la Società A.S.D. P.C. San Giorgio 2008 impugnava, davanti alla scrivente Corte Sportiva d'Appello Territoriale, il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo di prime cure, con il quale veniva inflitta la punizione sportiva della inibizione a svolgere ogni tipo di attività sino al 18.11.2022 al proprio dirigente Sig. Passalacqua Carmine e la squalifica per due giornate all'allenatore Sig. Ferdinando Roberto.

Preliminarmente, questa Corte, esaminati gli atti ritiene che sia inammissibile il reclamo della Società A.S.D. P.C. San Giorgio 2008, per violazione dell'art. 137, comma 3 C.G.S., poiché entrambe le sanzioni risultano essere inferiori al minimo edittale relativamente ai dirigenti, così come recita la norma stessa: "Non sono impugnabili, ..., i seguenti provvedimenti disciplinari: lett. B) inibizione per dirigenti o squalifica per tecnici o massaggiatori fino ad un mese."

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.137, comma 3 del C.G.S..
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Giselda Torella

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Publicato in Roma il 25 novembre 2022

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli